

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 25 febbraio 2008 — Anselmo/Consiglio

(Causa F-85/07) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Nomina — Inquadramento nel grado — Vincitori di un concorso interno — Fatto nuovo — Insussistenza — Irricevibilità manifesta)

(2008/C 92/96)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Anselmo (Bruxelles, Belgio) e altri (rappresentanti: S. A. Pappas, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto

Annullamento delle decisioni dell'APN che respingono i reclami proposti dai ricorrenti, vincitori del concorso interno B/277, a motivo di una discriminazione di cui sostengono essere oggetto rispetto ai funzionari di ruolo che beneficiano della procedura di attestazione

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 269 del 10.11.2007, pag. 71.

Ricorso proposto il 9 novembre 2007 — Hecq/Commissione

(Causa F-133/07)

(2008/C 92/97)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Da una parte, annullamento della decisione adottata dall'APN in data 12 luglio 2007 in quanto essa respinge un reclamo

proposto dal ricorrente contro una decisione dell'APN che gli ha negato la concessione di talune indennità e, d'altra parte, condanna della convenuta al versamento di un'indennità e degli interessi di mora

Conclusioni del ricorrente

- annullare parzialmente la decisione adottata dall'APN in data 12 luglio 2007 in quanto detta decisione respinge la richiesta d'indennità avanzata dal ricorrente, sulla scorta del suo reclamo del 19 marzo 2007, e in quanto essa nega il principio stesso di interessi di mora calcolati, a partire dal 29 aprile 2003, sulle indennità che potrebbero essere attribuite al ricorrente sulla base dell'art. 73 dello Statuto;
- condannare la convenuta a pagare un'indennità di euro 2 000, maggiorata degli interessi calcolati al tasso del 6 %, a partire dal 19 marzo 2007, con espressa riserva di maggiorarla, di diminuirla o di precisarla ulteriormente;
- condannare la convenuta a pagare al ricorrente gli interessi di mora, calcolati al tasso annuo del 6 %, su tutte le indennità che gli potrebbero essere ulteriormente attribuite sulla base dell'art. 73 dello Statuto;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Ricorso proposto il 6 dicembre 2007 — Van Arum/Parlamento

(Causa F-138/07)

(2008/C 92/98)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Rinse van Arum (Winksele, Belgio) (rappresentante: W. van den Muijsenbergh, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Da una parte, il ricorrente chiede di modificare la decisione dell'APN di concedere al ricorrente un solo punto di merito in una decisione di concessione di due punti di merito e, in subordine, di annullare detta decisione e di ordinare all'APN di trasmettere al Tribunale l'insieme degli atti e documenti sulla base dei quali la decisione controversa è stata presa. D'altra parte, chiede di condannare il convenuto a pagare la somma simbolica di un euro a titolo di risarcimento danni